Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

...ibuto
unificato

ORIGINALE

21831/2013

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

parcheggio incustodito

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 24207/2007

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 21831

Rep. 3699

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Ud. 22/04/2013

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente -

Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Rel. Consigliere -

PU

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -

Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere -

Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 24207-2007 proposto da:

AZD S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore dott. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA presso lo studio dell'avvocato he la rappresenta e difende unitamente all'avvocato giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio in del 20/03/2013 rep. n. 27473;

- *ricorrente* -

*contro*

S.P.A. , in persona del suo procuratore pro tempore, Dott. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA presso lo studio dell'avvocato rappresentata e difesa dall'avvocato giusta delega in atti;

***- controricorrente -***

avverso la sentenza n. 1614/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/06/2007 R.G.N. 3880/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2013 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l'Avvocato per delega;

udito l'Avvocato per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.

## Svolgimento del processo

La s.p.a. - già s.p.a.- conveniva nel 2002 dinanzi al Tribunale di Milano l' azienda chiedendone la condanna, in qualità di depositaria e a titolo di surroga ai sensi dell' art. 1916 cod. civ., al pagamento di lire 23.500.000, indennizzate al proprio assicurato , per il furto della sua auto Lancia Dedra SW avvenuto il 31 ottobre 1997, parcheggiata nell' area gestita a pagamento dalla suddetta azienda in prossimità della stazione metropolitana di Lampugnano.

Il Tribunale di Milano, esclusa la qualificazione del contratto come deposito e quindi l' obbligo di custodia dell' auto da parte dell' azienda in considerazione dell' organizzazione messa a disposizione e delle modalità della relativa gestione - impianto automatizzato di entrata ed uscita nell' area, azionato dal conducente mediante scheda magnetica, mancanza di addetti a cui effettuare la consegna dell' auto, libertà di scelta del posto ove collocarla, esiguità del costo del servizio (lire 2.000 per l' intera giornata) - e qualificato invece il contratto come locazione di area per la sosta, conformemente al regolamento affisso all' entrata del parcheggio che escludeva ogni responsabilità dell' azienda per eventuale sottrazione dei veicoli, accessori e quanto in essi contenuto, rigettava la domanda.

Con sentenza del 12 giugno 2007 la Corte di appello di Milano accoglieva il gravame dell' - subentrata all'

s.p.a. - sulle seguenti considerazioni: 1) l' organizzazione, la gestione e la regolamentazione dell' area in oggetto - integrale recinzione, dotazione di un sistema di videoregistrazione a circuito chiuso, possibilità di accesso previo superamento di uno sbarramento con personale di controllo e sorveglianza e dietro contestuale rilascio di scheda magnetica a pagamento - configuravano il contratto atipico di parcheggio, soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1766 c.c. e segg., ed in particolare a quella del deposito oneroso, in quanto implicavano il consenso alla presa in custodia dell' auto, e comunque erano idonee ad ingenerare nell' automobilista l' affidamento dell' auto; 2) non ne era necessaria la materiale consegna ad una persona fisica, stante, in sostituzione e ad essa giuridicamente equivalente, il sistema di automazione dell' accesso e dell' uscita, con la conseguenza che la limitazione della responsabilità per il furto, segnalata all' entrata del parcheggio, costituiva una condizione generale del contratto - essendo infatti tale avviso, contenente l' estratto del regolamento, un' offerta al pubblico, ai sensi dell' art. 1336 c.c. - inefficace ai sensi dell' art. 1341 c.c. non essendo la clausola specificamente approvata per iscritto; 3) la facoltà per i Comuni, prevista dall' art. 15 della legge 1989 n. 122 e reiterata dall' art. 7, comma 1, lett. f) del DLGS 285 del 1992 - avendo l' art. 231 abrogato il predetto art. 15 - di istituire aree di sosta a pagamento e non custodite, di cui si era avvalso il Comune di Milano con delibera n. 1740 del 1993, richiamata nel



Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

predetto regolamento di parcheggio, non aveva rilievo sia perché le precitate disposizioni, attinenti alla disciplina della circolazione nei centri abitati, non avevano carattere assoluto, non precludendo una disciplina diversa e costituendo piuttosto una deroga al principio secondo il quale la sosta a pagamento di un veicolo in determinate aree ne implica la custodia - come desumibile dall' avverbio "anche" contenuto nel suddetto art. 7 comma 1, lett. f) Dlgs 285 del 1992 - sia perché il riferimento alle succitate norme nella suddetta delibera era insufficiente ad escludere la responsabilità del gestore del servizio, dovendo invece esser valutato lo specifico atteggiarsi del caso concreto; 4) questo era diverso dalla fattispecie prevista dalle disposizioni richiamate - "aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta", i c.d. parchimetri che regolamentano la sosta sulla pubblica via - e ad esse non equiparabile, non trattandosi di area aperta a cui è possibile accedere liberamente e senza controllo, bensì, come suddetto, di area recintata e videosorvegliata, ove è possibile l' accesso solo previo superamento di uno sbarramento con personale di controllo e sorveglianza, e dietro contestuale rilascio di scheda magnetica a pagamento; 5) poiché quindi le modalità di stipula del contratto non consentono all' utente di acquisire preventiva conoscenza del regolamento affisso all' interno della struttura, l' intenzione espressa dall' amministrazione comunale in sede di adozione della delibera di



Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

escludere l' obbligo della custodia è irrilevante giuridicamente; 6) dunque il contratto è soggetto alla disciplina del deposito, con conseguente obbligo del depositario di restituzione dell' auto nello stato in cui gli è stata consegnata, essendo questo l' obbligo principale del gestore del parcheggio, e non quello di consegnare l' area che deve servire alla sosta del veicolo e di mantenere questa secondo l' uso convenuto, rispetto alla quale l' interesse del cliente è secondario o addirittura inesistente essendogli indifferente il posto ove l' auto è collocata, mentre il suo interesse è non lasciare l' auto in un luogo pubblico con i conseguenti rischi della mancanza di custodia, ricevendo in cambio del corrispettivo un documento che lo legittima al riprenderla; 7) pacifico che il furto dell' auto, ad opera di ignoti, è avvenuto, non avendo l' appellata provato l' imprevedibilità e l' inevitabilità dell' evento, la valutazione della diligenza dalla stessa prestata è superflua, e, provati i presupposti della surroga, la domanda doveva esser accolta.

Ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a.

con atto del marzo 2007 cui resiste l' .

La ricorrente ha depositato memoria.

**Motivi della decisione**

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione dell' art. 1766 e segg. cod. civ. in relazione all' art. 1571 stesso codice, nonché in relazione all' art. 15 legge 24 marzo 1989 n. 122 e all' art. 7, comma 1, lett. f) DGS 30 aprile 1992 n. 285. Violazione e falsa applicazione dell' art. 1341,



Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

secondo comma, cod. civ. Carente, illogica e contraddittoria motivazione su punti essenziali della controversia (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ." e conclude con il seguente quesito di diritto: "Se il rapporto giuridico che si instaura tra colui che immette un autoveicolo in un' area di interscambio disciplinata dall' art. 7 comma 1, lett. f) del DLGS 285 del 1992 e concretizzata nella delibera n. 1740/93 del 24 novembre 1993 della Giunta comunale di Milano, nonostante l' avviso ben visibile che nell' area è escluso ogni obbligo di custodia, debba essere considerato comunque un contratto di deposito con obbligo di custodia da parte del depositario, ovvero debba essere ricondotto nel contratto atipico di parcheggio incustodito, definibile come locazione di area, per essere normativamente prevista dal citato art. 7 del DLGS 285/1992 l' ipotesi di parcheggio senza custodia del veicolo".

Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte - n. 14319 del 2011 - dopo un' attenta disamina dell' art. 7, comma 1, lett. f) decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 [ricognitivo e confermativo delle disposizioni già contenute nel D.P.R. 393 del 1959 (art. 4, come modificato dall' art. 15 della legge 122 del 1989)], secondo cui "Nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio - da ubicare preferibilmente fuori della carreggiata (art. 7.6) - sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante



Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

dispositivi di controllo di durata della sosta [le cui caratteristiche, modalità costruttive, procedura di omologazione e criteri di installazione e di manutenzione sono stabiliti con decreto del Ministro dei LLPP, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane (art.7.5)], anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle Direttive del Ministero dei LLPP di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri", e delle finalità a cui lo stesso è preordinato - salvaguardare le esigenze primarie dei singoli e dell'intera collettività nazionale alla creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo [secondo le prescrizioni già contenute nella legge (Tognoli) 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del Testo Unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Ecologia)], per ovviare ad una situazione di grave disagio e di concreti danni, divenuta "all'improvviso polo di riferimento dell'attenzione collettiva" per la gravità che nelle aree a grande intensità, in specie negli ultimi anni, a seguito dell'aumento dei veicoli circolanti, ha assunto il problema "della paralisi della circolazione che, rallentando i tempi delle comunicazioni e del trasporto, influisce direttamente e negativamente sulla produzione nazionale ... danneggia lo svolgimento degli affari e delle relazioni commerciali ... mette a rischio le stesse condizioni di



Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

salute dei cittadini a cagione dell'aumento dell'inquinamento atmosferico e di quello acustico, tale da compromettere in modo serio e forse irreparabile lo sviluppo dell'intero Paese ed il benessere, non soltanto fisico, dei suoi abitanti" (Relazione governativa sul relativo disegno di legge e dibattito parlamentare che ne ha preceduto l'approvazione) - hanno ritenuto che la delibera n. 1740 del 1993 del Comune di Milano - a cui era espressamente demandato, insieme ad altri Comuni di quindici maggiori città, la regolamentazione per l' organizzazione di un tale "servizio essenziale" - emanata in attuazione della surichiamata disposizione per realizzare le succitate finalità collettive, incentivando la fruizione di questo servizio, perciò ubicandolo in aree prossime a zone di interscambio con il trasporto pubblico, con la fissazione di contenute tariffe a tempo, ha affermato il seguente principio di diritto:" L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., non



Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

potendo presumersene la vessatorietà)" - che l' utente può non accettare non essendo privo di alternative (Corte Costituzionale n. 66 del 2005). Conseguentemente "l'univoca qualificazione contrattuale del servizio" - e della prestazione che lo caratterizza: parcheggio senza custodia - "reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l'obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all'organizzazione della sosta" - che peraltro, per disposizione normativa innanzi citata, deve esser predisposta in zona esclusa dalla viabilità - sì che la scheda metallica, che consente di immettervi il veicolo, in tal caso è predisposta per misurare il tempo dell' utilizzazione dello spazio, non il controllo di colui che ritira l' auto, così potendone assicurare la custodia. Dunque le Sezioni Unite della Cassazione, considerata l' autonomia delle parti, e dando rilevanza giuridica alla loro volontà e allo scopo dalle stesse perseguito - rispettivamente incentivare e fruire del trasporto pubblico - manifestati dal contesto soggettivo e oggettivo in cui il contratto è stipulato (richiamo, nel regolamento esposto all' ingresso dell' area di parcheggio incustodito, alla delibera n. 1740 del 1993, emanata in attuazione delle norme suddette e in essa richiamate, e così divenute parte



Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

integrante dell' offerta; esiguità del prezzo per il servizio offerto, incidente sul sinallagma della controprestazione e quindi sul contenuto della stessa; ubicazione dell' area di sosta - prossima alla stazione metropolitana di a Milano (Comune, tra i quindici individuati, destinatario delle norme innanzi richiamate per soddisfare l' interesse privato e collettivo al decongestionamento del traffico); esiguità del prezzo per il servizio offerto, incidente sul sinallagma della controprestazione e quindi sul contenuto della stessa), hanno affermato la validità degli effetti giuridici di tale contratto, corrispondenti all' assetto degli interessi stabilito dalle parti, meritevole di tutela giuridica e non escluso dalla causa tipica del contratto di parcheggio.

Pertanto, onde applicare il surrichiamato principio della sentenza a Sezioni Unite, l' unica peculiarità rilevante del contratto concluso tra le parti che nella fattispecie è equivoca è se il contenuto del regolamento, contenente l' esclusione dell' obbligo della custodia del veicolo, era apposto all' esterno o all' interno della struttura, avendo al riguardo la sentenza impugnata affermato, a pag. 7, che il regolamento contenente l' offerta di parcheggio incustodito era esposto all' entrata dell' area, posta in prossimità della stazione metropolitana di e contraddittoriamente, a pagg. 8 e 9 della stessa sentenza - in linea con pag. 8 del ricorso, che richiama all' uopo le fotografie comprovanti che il regolamento era posto all' entrata del parcheggio, in punti strategici, esaminate in altre sentenze che



Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

hanno escluso la responsabilità per furti di altre auto verificatisi nella medesima area - che "il contenuto del regolamento era affisso all' interno della struttura", e perciò l' intenzione dell' amministrazione di escludere l' obbligo di custodia del veicolo era irrilevante giuridicamente, non essendo consentito "all' utente di acquisirne la preventiva conoscenza", sì da equiparare l' intenzione dell' amministrazione ai motivi che inducono le parti alla stipula di un contratto, giuridicamente irrilevanti.

Perciò la sentenza va cassata e la causa rinviata per nuovo accertamento di fatto sulla suddetta rilevante peculiarità.

2.- Il secondo motivo con cui la ricorrente lamenta: "Omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia sulla prova dell' accadimento materiale del fatto (art. 360 n. 5 c.p.c.)" è conseguentemente assorbito.

Il giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Milano, altra Sezione.

Così deciso in Roma il 22 aprile 2013



Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Il Relatore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 24 SET. 2013
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA